



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI ED ACCESSORI ALLE OPERAZIONI PORTUALI, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/1994 E SS.MM.II. NEI PORTI COMPRESI NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA.

SOMMARIO

Titolo I – Definizioni, ambito di applicazione, oggetto e tipologia delle autorizzazioni

- Art. 1 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Oggetto e tipologia delle autorizzazioni
- Art. 5 - Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Titolo II – Operazioni portuali

- Art. 6 - Presentazione delle istanze
- Art. 7 - Durata e rinnovo
- Art. 8 - Requisiti per l'esercizio delle operazioni portuali
- Art. 9 - Istruttoria
- Art. 10 - Canone fisso e canone variabile
- Art. 11 - Cauzione

Titolo III – Servizi Specialistici Portuali

- Art. 12 - Individuazione e determinazione dei servizi specialistici portuali
- Art. 13 - Presentazione delle istanze
- Art. 14 – Durata e rinnovo
- Art. 15 - Requisiti per l'esercizio dei servizi specialistici portuali
- Art. 16 - Istruttoria
- Art. 17 - Canone fisso e canone variabile
- Art. 18 - Cauzione

Titolo IV – Autoproduzione

- Art. 19 – Definizione e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 20 - Canone e cauzione
- Art. 21 - Prescrizioni per attività portuali in autoproduzione

Titolo V – Rapporti tra Imprese portuali

- Art. 22 - Rapporti tra imprese portuali concessionarie e imprese portuali autorizzate
- Art. 23 - Rapporti tra imprese non concessionarie autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali
- Art. 24 - Rapporti tra imprese portuali concessionarie, imprese portuali autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro

Titolo VI – Attività di controllo, di vigilanza ed adempimenti correlati

- Art. 25 – Iscrizione nei Registri
- Art. 26 – Verifiche annuali
- Art. 27 - Vigilanza e controllo
- Art. 28 - Disposizioni a tutela della concorrenza

Titolo VII – Obblighi delle Imprese

- Art. 29 - Comunicazione di esecuzione attività portuali
- Art. 30 - Obblighi derivanti dall'autorizzazione
- Art. 31 - Obbligo di formazione del personale dipendente



Art. 32 - Adempimenti in materia di safety

Art. 33 - Infortuni

Art. 34 - Sospensione e revoca/decadenza dell'autorizzazione

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 35 - Norme di rinvio, decorrenza ed abrogazioni



TITOLO I

Definizioni, ambito di applicazione, oggetto e tipologia delle autorizzazioni

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

Il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposita Ordinanza a firma del Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna e potrà essere aggiornato, modificato ed integrato previo parere del Comitato di Gestione e dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, sentite le Commissioni Consultive Locali.

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'emanazione, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso a tutte le Autorità marittime aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Ogni istanza (primo rilascio, rinnovo o verifica annuale) dovrà essere inviata attraverso lo S.U.A.M.S. Sportello Unico Amministrativo del Mare di Sardegna di questa Autorità ovvero per via telematica alla pec dell'Ente adsp@pec.adspmaredisardegna.it oppure alla casella info@adspmaredisardegna.it allorché il suddetto Sistema non risulti operativo, utilizzando i modelli di cui ai vari Allegati a corredo del presente Regolamento.

Qualunque comunicazione diversa dalle istanze dovrà essere trasmessa unicamente per via telematica alla pec dell'Ente adsp@pec.adspmaredisardegna.it oppure alla casella info@adspmaredisardegna.it

Le informazioni e le disposizioni relative alle imprese di cui al presente Regolamento, sono disponibili sul sito web dell'AdSP, in particolare sul Portale Lavoro Portuale (Po.L.Po.), consultabile al seguente link: <http://www.adspmaredisardegna.it/portale-del-lavoro-portuale/>

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

Legge: la Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

AdSP: l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

Delimitazione territoriale o ambito territoriale o circoscrizione territoriale: l'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, co. 1 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, segnatamente definita dal D.M. datato 6 aprile 1994 per il porto di Cagliari, dal D.M. datato 3 maggio 2001 per i porti di Olbia e Golfo Aranci, dal D.M. datato 5 marzo 2008 per il porto di Porto Torres, da quanto specificato nell'Allegato A del D.Lgs. 169/2016 e ss.mm.ii. per i porti di Oristano, Portovesme e Santa Teresa Gallura, e dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121 per il porto di Arbatax;

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale (art. 16, co. 1 della Legge n. 84/1994);

Ciclo delle operazioni portuali: l'insieme di operazioni portuali rese, in ambito portuale, dalle imprese autorizzate, ciascuna nella propria autonomia organizzativa e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra ovvero ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2, co. 2 del D.M. n. 132/2001);

Servizi specialistici portuali: tutte le attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2 D.M. n. 132/2001);



Impresa portuale concessionaria (terminalista portuale): l'impresa titolare di una concessione demaniale marittima di aree e banchine nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto per conto proprio o per conto di terzi di operazioni portuali ai sensi dell'art. 18 della L.84/94;

Impresa portuale non concessionaria: l'impresa a cui l'AdSP rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16, co. 1 della legge n. 84/1994 e del D.M. n. 585/1995, su banchine ed aree demaniali pubbliche;

Impresa di servizi portuali: l'impresa a cui l'AdSP rilascia l'autorizzazione all'esercizio dei servizi specialistici portuali ai sensi dell'art. 16, co. 1 della legge n. 84/1994 e del D.M. n. 132/2001;

Programma operativo: documento previsto dall'art. 3, lett. f) del D.M. n. 585/1995;

Autorizzazione: l'atto rilasciato dall'AdSP che abilita all'esercizio delle operazioni o dei servizi specialistici portuali, da svolgersi in conto proprio, in conto terzi od in regime di autoproduzione (self-handling); ogni singola autorizzazione esplica i propri effetti esclusivamente nel porto o nell'ambito portuale (es. Olbia-Golfo Aranci) dell'AdSP del Mare di Sardegna per cui è stata rilasciata;

Canone: la somma, determinata dall'AdSP, che le imprese autorizzate alle operazioni e servizi portuali devono corrispondere annualmente secondo le modalità del presente Regolamento ai sensi dei D.M. n. 585/1995 e n. 132/2001;

Cauzione: la somma che l'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali deve depositare a garanzia di ogni obbligo connesso all'attività autorizzata secondo le modalità di cui al presente Regolamento;

Tariffe: i costi delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali applicati dalle imprese autorizzate ex art. 16 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

Impianto portuale (o Terminale portuale): il luogo ove avviene l'interfaccia nave-porto e/o dove l'impresa portuale concessionaria svolge il proprio ciclo delle operazioni portuali, o parte di esso;

Autoproduzione: l'esercizio di operazioni e/o servizi portuali svolto da vettore marittimo, impresa di navigazione o noleggiatore, ovvero da un loro rappresentante, effettuato in occasione dell'arrivo o della partenza di navi dotate di mezzi meccanici propri e di personale dipendente specializzato secondo le modalità previste dall'art.16, quarto comma, lett. d) della legge n.84/94 e dall'art.8 del D.M. n.585/95.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il rilascio e/o il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nell'ambito dei porti di Cagliari, Oristano, Portovesme, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale) ed Arbatax (cfr. Art. 2 – Definizioni – Delimitazione territoriale o ambito territoriale) ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. e, per quanto non previsto dai regolamenti attuativi di cui ai DD.MM. n. 585/1995 e n. 132/2001, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie.

Le eventuali variazioni nella delimitazione della circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sardegna determineranno le conseguenti modifiche applicative del Regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Articolo 4

Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

L'esercizio delle operazioni e servizi portuali è soggetto ad autorizzazione da parte dell'AdSP del Mare di Sardegna ai sensi dell'art. 16, co. 3 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii..

In relazione all'oggetto, alle finalità ed alle modalità di esercizio, le attività di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., sono soggette al rilascio delle seguenti autorizzazioni, specifiche e disgiunte, da parte dell'AdSP del Mare di Sardegna:



1) *Per operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 e del D.M. 585/1995:*

Autorizzazione in conto terzi – l'autorizzazione consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali per conto di chiunque ne abbia titolo;

Autorizzazione in conto proprio – l'autorizzazione in conto proprio consente all'impresa autorizzata di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;

Autorizzazione in autoproduzione – l'autorizzazione in autoproduzione consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore o, per essi, ad un loro rappresentante l'esercizio delle operazioni portuali con risorse e mezzi propri, secondo la previsione di cui all'art. 8 del D.M. n. 585/1995;

2) *Per servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 e del D.M. n. 132/2001:*

Autorizzazione per conto terzi – l'autorizzazione consente all'impresa autorizzata di svolgere i servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata all'espletamento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta;

Autorizzazione per conto proprio – l'autorizzazione consente all'impresa di servizi - coincidente con la stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, all'espletamento di operazioni portuali o con l'impresa concessionaria - lo svolgimento di servizi portuali relativi alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie;

Autorizzazione in autoproduzione – l'autorizzazione in autoproduzione consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore o, per essi, ad un loro rappresentante l'esercizio dei servizi portuali con risorse e propri mezzi, secondo la previsione di cui all'art. 8 del D.M. n. 585/1995.

Le autorizzazioni per operazioni e per servizi non possono essere cumulate nel medesimo atto autorizzativo.

L'autorizzazione in conto proprio ed in conto terzi, per operazioni o per servizi, potrà essere cumulata nel medesimo atto, fermo restando il versamento di entrambi i canoni e la prestazione di entrambe le garanzie, con le modalità di cui agli articoli a seguire.

Articolo 5

Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

L'AdSP del Mare di Sardegna determina annualmente, sentita la Commissione Consultiva Locale di ciascuno scalo ed acquisitone il parere di competenza, il numero massimo delle autorizzazioni, riferite all'anno successivo, da rilasciare per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali per i porti/ambiti portuali di competenza, tenendo conto delle capacità operative e funzionali dei singoli scali/ambiti portuali, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi, delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza.

L'AdSP del Mare di Sardegna, provvede a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, di norma entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, apposito Decreto contenente l'indicazione del numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare in ciascuno scalo per l'anno successivo.

Le autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali in autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.



TITOLO II Operazioni portuali

Articolo 6 Presentazione delle istanze

Le imprese che intendano ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, qualora in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8, devono presentare, entro il 1° dicembre di ciascun anno, istanza in bollo vigente, conforme all'**Allegato 1** del presente Regolamento, unitamente al **Modello C** accluso, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando eventualmente il segmento di ciclo dell'operazione portuale che si intende svolgere, nonché il porto/ambito portuale dove si intende svolgere l'attività richiesta.

Le Società estere dovranno presentare istanza in lingua italiana ovvero nella propria lingua ma, in tal caso, accompagnate da traduzione giurata.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito per quel dato scalo, l'AdSP del Mare di Sardegna, in applicazione dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, predisporrà una graduatoria delle istanze. Sarà data priorità alle imprese che dimostrino di assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici con riferimento ai programmi operativi presentati, agli investimenti programmati, al maggior numero di addetti impiegati, nonché, a parità di servizi offerti, alle condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi.

Il Presidente rilascia le autorizzazioni disponibili sulla base della graduatoria, previo parere della Commissione Consultiva Locale competente.

La graduatoria sarà elaborata, a cura dell'ufficio competente, sulla base dei seguenti indicatori ponderali qualitativi e quantitativi, secondo quanto previsto dall'art. 3.4 della Delibera A.R.T. n. 57/2018:

- a) pregressa esperienza maturata nel settore delle attività portuali, da dimostrarsi mediante la presentazione dei volumi di traffico e del numero di navi lavorate nel triennio precedente all'anno di presentazione dell'istanza: **totale 25 punti**
 - fino a 100.000 tons di merce: punti 2
 - da 100.001 a 200.000 tons di merce: punti 4
 - oltre 200.000 tons di merce: punti 6,5
 - fino a 25 navi operate come impresa art. 16: punti 2
 - da 26 a 50 navi operate come impresa art. 16: punti 4
 - oltre 50 navi operate come impresa art. 16: punti 6,5

- b) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali, quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato: **totale 10 punti**
 - fino ad € 1.000.000: punti 2
 - da € 1.000.001 a € 2.000.000: punti 3
 - oltre € 2.000.000: punti 5

- c) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria: **totale 10 punti**
 - incremento dei volumi di traffico espresso in tons di merce movimentata fino a 100.000: punti 2



- incremento dei volumi di traffico espresso in tons di merce movimentata da 100.001 a 200.000: punti 3
 - incremento dei volumi di traffico espresso in tons di merce movimentata oltre 200.000: punti 5
- d) piano occupazionale: **totale 25 punti**
- fino a 10 addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: 3 punti
 - da 11 fino a 35 addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: 7 punti
 - oltre 35 addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: 15 punti
- e) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto: **totale 15 punti**
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata fino a 2 anni: 5 punti
 - contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata oltre 2 anni e fino a 4 anni: 10 punti
- f) tempi di realizzazione degli investimenti, capacità di fornire un ciclo completo di operazioni: **totale 5 punti**
- 2 anni: 2 punti
 - 1 anno o inferiore: 3 punti

In caso di imprese con pari punteggio, verrà data preferenza all'impresa che offre tariffe più favorevoli. Ad ulteriore parità di condizioni, sarà data priorità alle richieste di rinnovo.

Articolo 7 Durata e rinnovo

L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali può avere una durata compresa tra 1 (uno) e 4 (quattro) anni, in relazione al Programma Operativo prodotto, ovvero può essere richiesto un periodo di durata superiore al quadriennio, giusta quanto previsto dall'art. 9 punto 5 lett. g) della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione, qualora l'impresa sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18 L. 84/94, ha durata identica a quella della concessione medesima. L'eventuale revoca/decadenza della concessione demaniale marittima determina automaticamente la revoca/decadenza dell'autorizzazione e viceversa.

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio, su istanza di parte da presentarsi entro il 1° dicembre di ciascun anno.

Sino al rinnovo o al diniego dell'autorizzazione, nelle more della conclusione del procedimento istruttorio, la stessa si intende prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo ovvero al provvedimento di diniego di rinnovo. In tale ultimo caso, e prima dell'adozione del relativo provvedimento, i competenti uffici invieranno all'Impresa le comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, ed è comunque dovuta la quota di canone dal 1° gennaio fino alla comunicazione di diniego. Costituisce, in ogni caso, specifico motivo di rigetto il pregresso mancato pagamento del canone fisso e/o variabile nonché l'ingiustificato mancato perseguimento degli obiettivi indicati nel programma operativo nell'anno anteriore a quello per cui è richiesto il rinnovo, salvo il caso di forza maggiore.

In mancanza di istanza di rinnovo, l'impresa sarà considerata rinunciataria e, pertanto, qualora dopo la scadenza l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, verrà perseguita a norma di legge.



Articolo 8

Requisiti per l'esercizio delle operazioni portuali

A ciascuna istanza, sia essa di primo rilascio che di rinnovo, dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale dovrà risultare, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 585/1995, il possesso dei requisiti di seguito indicati:

1) *idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali (Modello D).*

Con riguardo al legale rappresentante dell'impresa, dovranno essere fornite:

- a) una dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) una dichiarazione relativa all'attività svolta negli ultimi 3 anni.

Con riguardo al legale rappresentante dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori ed ai sindaci:

- a) autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- b) autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
- c) dichiarazione di inesistenza di alcun motivo di ineleggibilità o decadenza.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, l'impresa interessata dovrà fornire entro 30 gg. all'AdSP il nominativo dei nuovi titolari, amministratori o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.

2) *iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata in lingua italiana rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità giudiziaria o amministrativa, o da un notaio o pubblico ufficiale. In sede di istruttoria, dovrà emergere la corrispondenza tra l'attività che il richiedente intende svolgere nel porto e quella riportata nel medesimo certificato;*

3) *capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno (Modello B).* Deve essere allegata idonea documentazione da cui possa evincersi la disponibilità dei mezzi e il titolo di possesso dei suddetti beni mobili ed immobili per un tempo non inferiore al periodo di validità della richiesta di autorizzazione o con un impegno autocertificativo di rinnovo dei contratti di leasing/locazione relativamente ai macchinari, attrezzature e mezzi meccanici necessari per lo sviluppo delle attività programmate. I beni mobili devono essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro e devono essere forniti i dati identificativi degli stessi (modello, n. telaio, targa), le conformità nonché gli estremi della polizza di assicurazione. Per i mezzi non targati, deve essere verificata la copertura assicurativa con polizza rct/rco. I mezzi meccanici orizzontali e/o rotabili semoventi destinati ad operazioni di trasporto, sollevamento, trasbordo, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, marcati CE, muniti di dichiarazione di conformità del costruttore ed essere dotati di libretto d'uso e manutenzione nella lingua dell'utilizzatore nonché, essere idonei alla circolazione, secondo il Codice della Strada, qualora utilizzati fuori dalle aree operative. I mezzi adibiti a sollevamento devono altresì essere forniti della prevista visita di verifica annuale dello SPreSAL competente. Tutta la documentazione sin qui elencata deve essere fornita in copia in allegato all'istanza di primo rilascio e di rinnovo, e comunque in ogni caso di aggiornamento o modifica dei dati riferiti ai mezzi;

4) *capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla possibilità di acquisire*



innovazioni tecnologiche e metodologie operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi. Dovrà essere inoltre fornito uno schema funzionale della società o dell'unità operativa per la quale si richiede l'autorizzazione;

5) *capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero dalla data di costituzione se posteriore; in ogni caso da almeno una referenza bancaria, nonché da*

- *dichiarazione attestante che l'impresa richiedente non è sottoposta ad alcun procedimento di carattere concorsuale;*
- *dichiarazione che l'impresa richiedente è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda);*

6) *presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.* Il suddetto programma operativo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa, dovrà essere di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'Impresa sia titolare di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 84/1994, la durata del programma operativo dovrà essere rapportata a quella della concessione demaniale stessa.

Il programma operativo dovrà, altresì, contenere:

- a) un piano di investimenti rapportato alla durata dell'autorizzazione o della concessione richiesta, riportante l'indicazione specifica di impianti, attrezzature, tecnologie etc.;
- b) un piano di analisi delle prospettive del traffico e relativi volumi oggetto dell'attività dell'autorizzazione/concessione, corredato di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare; in particolare, per ogni settore di traffico, devono essere allegati:
 - dichiarazione in ordine alle previste variazioni di traffico rispetto all'anno di presentazione dell'istanza, espresse in percentuali, anno per anno e complessive per la durata dell'autorizzazione. A supporto di dette previsioni sarà necessario presentare eventuali lettere di intenti o di accordi già sottoscritti, nonché specificare le linee di navigazione o le Società con le quali l'impresa detiene i contatti e la stima dei volumi di merci da movimentare;
 - elenco degli investimenti programmati in termini di acquisizione (non necessariamente di proprietà) di mezzi e assunzione di personale in termini specifici di:
 - unità in più di macchinari/macchine operatrici portuali/immobili da realizzare;
 - personale da assumere, con specifico riferimento all'anno in cui si prevede tale investimento.

A detto documento, se già impresa esistente, deve essere allegata una relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio rispetto all'anno di presentazione dell'istanza.

All'atto della presentazione del programma operativo e dei successivi periodici aggiornamenti/verifiche, l'impresa portuale dovrà indicare, ove note, le attività comprese nel proprio ciclo operativo che intende appaltare ai sensi dell'art. 18, co. 7 L.84/94.

7) *organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessari all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 84/1994 (Modello A).* L'impresa dovrà prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro ed al responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti che dovrà dimostrare di essere congruo rispetto al programma operativo



da realizzare, ferma restando la facoltà di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.. Dovrà essere, altresì, allegata apposita dichiarazione dalla quale risulti che il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non sia inferiore a quello risultante dal vigente CCNL dei lavoratori dei porti ai sensi del c. 13 dell'art. 17 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.

8) *presentazione di contratto assicurativo, e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali indicate nel comma 1, dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00. Tale copertura dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE.*

All'istanza di rilascio/rinnovo deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

- a) Elenco tariffe massime per l'anno di riferimento della domanda. Per le successive annualità, in mancanza di comunicazione, si intendono confermate le medesime tariffe dell'anno precedente;
- b) Documento di sicurezza che dovrà contenere tutti gli elementi minimi di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 272/99 e all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08.

In caso di movimentazione di merci alla rinfusa, l'impresa richiedente dovrà altresì dimostrare di soddisfare quanto disposto nel D.M. 16.12.2004 di recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse", con particolare riferimento all'articolo 4, punti b), c) e d), presentandone idonea dimostrazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del d.P.R. n.445/2000 ed accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Resta salvo il diritto dell'AdSP di procedere a verifiche richiedendo l'apposita documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni fornite.

Articolo 9 Istruttoria

Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, l'AdSP si pronuncia nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della stessa, salvo sospensione dei termini ex L. 241/90 e ss.mm.ii. Decorso 90 (novanta) giorni in assenza di rigetto motivato, l'istanza si intende accolta.

L'AdSP effettua l'istruttoria con le seguenti modalità e nel seguente ordine di adempimenti:

1. Valutazione in via preliminare della documentazione sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda;
2. Valutazione dei requisiti ed eventuale richiesta di integrazioni o delucidazioni;
3. Al termine dell'iter istruttorio, acquisizione del parere della Commissione Consultiva Locale;
4. Parere, sotto forma di delibera, nel solo caso di primo rilascio o di rinnovo, del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94, per autorizzazioni di durata inferiore o pari a quattro anni.

L'AdSP si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta e, ove anche a seguito di ulteriori chiarimenti, la documentazione sia considerata incompleta e/o carente, si procederà, sentita la Commissione Consultiva competente, al rigetto della relativa istanza.

Dell'esito dell'istruttoria, l'AdSP darà comunque opportuna comunicazione scritta all'impresa istante; l'eventuale diniego dell'autorizzazione sarà motivato per iscritto, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria, e prima del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa dovrà presentare:



- a) Copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall'Autorità;
- b) Cauzione dell'importo stabilito dall'AdSP, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Il Presidente rilascia le autorizzazioni ex art. 16 della legge n.84/1994 e ss.mm.ii., di durata inferiore o pari a quattro anni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, co.3, lett. n) e 9, co. 5, lett. f) della suddetta legge n. 84/1994. Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine al rilascio delle autorizzazioni ex artt. 16 e 18 della predetta legge di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, co. 5, lett. g) della medesima legge.

L'AdSP può comunque annullare l'assenso, illegittimamente formatosi in carenza dei requisiti di legge ovvero per il decorso dei termini di legge, in via di autotutela ai sensi degli artt. 21 nonies della L. 241/1990 e previa comunicazione ex art. 10 bis della stessa, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio entro il termine perentorio non inferiore a 15 giorni fissato dall'AdSP.

Le spese di bollo dell'atto medesimo sono a carico dell'impresa.

Per le Imprese di nuova costituzione, data la difficoltà oggettiva a valutarne la potenziale affidabilità tecnica ed operativa e la sussistenza dei requisiti minimi, fermo restando il buon esito istruttorio, si provvederà al rilascio di un'autorizzazione annuale utile a comprovarne l'operatività.

Articolo 10

Canone fisso e canone variabile

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo fisso e di un canone variabile, che deve essere corrisposto sia da imprese non concessionarie (c.d. "pure" ex art. 16 L. 84/94) che da imprese concessionarie (c.d. "terminaliste" ex art. 18 L. 84/94), così come previsto all'art. 6, co. 4, del D.M. 585/95.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il canone fisso annuale dovuto per l'anno 2023 è determinato tenendo conto della necessità di uniformare la misura del canone fisso annuale dovuto per licenza di impresa per operazioni portuali in tutti gli scali di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.M. 585/95:

- Operazioni portuali per conto terzi: € 2.582,28 per singolo porto/ambito portuale;
- Operazioni portuali per conto proprio: € 2.582,28 per singolo porto/ambito portuale.

Il canone fisso sarà aggiornato annualmente sulla base delle apposite circolari ministeriali emanate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime), fermo restando, in ogni caso, la misura del canone minimo.

Il canone fisso annuale dovrà essere obbligatoriamente versato dalle imprese titolari di autorizzazione entro i termini e con le modalità indicati dai documenti contabili di addebito.

Il canone variabile è strettamente collegato al fatturato dell'impresa portuale autorizzata ed è determinato sulla base della autocertificazione resa, conformemente all'**Allegato 2**, dal legale rappresentante della società con la quale si attesta l'ammontare dei proventi derivanti da attività di impresa portuale, riferiti esclusivamente alle operazioni portuali, risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per fatturato si intende quindi l'importo relativo al valore lordo della produzione derivante da attività tipica di impresa portuale, comunicato mediante apposita autocertificazione ed accompagnato da copia del bilancio e connessa relazione.

Il canone variabile sarà determinato secondo le modalità sotto specificate:

- Impresa esercente operazioni portuali in conto terzi con ricavi annui inferiori ad € 1.000.000,00:
- ❖ È dovuto esclusivamente il canone fisso, pari a € 2.582,28 per singolo porto/ambito portuale;



- Impresa esercente operazioni portuali in conto terzi con ricavi annui superiori a € 1.000.000,00:
 - ❖ Euro 2.582,28 + 0,4% sui ricavi da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00;
 - ❖ Euro 2.582,28 + 0,3% sui ricavi da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00;
 - ❖ Euro 2.582,28 + 0,2% sui ricavi eccedenti € 2.000.000,01.

- Impresa esercente operazioni portuali in conto proprio:

Il fatturato delle imprese autorizzate ad operare in conto proprio è determinato in via forfettaria in ragione di € 9,00 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata, comunicata mediante autocertificazione a cura della stessa impresa.

Sull'importo del fatturato così calcolato, si applicano i seguenti scaglioni:

 - ❖ Fatturato fino ad € 1.000.000,00: solo canone fisso;
 - ❖ Fatturato da € 1.000.000,01 ad € 2.500.000,00: canone fisso + 0,1% del fatturato eccedente € 500.000,00;
 - ❖ Fatturato oltre € 2.500.000,01: idem come sopra + 0,08% del fatturato eccedente € 2.500.000,00.

Il canone variabile dovrà essere obbligatoriamente versato dalle imprese titolari di autorizzazione entro i termini e con le modalità indicati dai documenti contabili di addebito.

È fatto divieto di procedere alla compensazione tra i canoni d'impresa dovuti (parti fissa e variabile) e qualunque altra somma, riferita ad eventuali crediti o canoni di altra tipologia.

Articolo 11 **Cauzione**

Prima del rilascio dell'autorizzazione per operazioni portuali dovrà essere costituito, nelle forme e nei modi previsti **dall'Allegato 3** del presente Regolamento, apposito deposito cauzionale pari all'importo del canone fisso attualizzato, sommato all'importo del canone variabile corrisposto nell'anno precedente.

Qualora non sia possibile determinare il canone variabile (es. impresa di nuova costituzione o in caso di primo rilascio), ovvero quest'ultimo sia pari a zero, il deposito cauzionale sarà pari al canone fisso attualizzato.

La cauzione dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa con sottoscrizione del rappresentante legale dell'Istituto fideiussore ovvero mediante deposito in numerario, vincolata a favore dell'AdSP con tacito rinnovo fino a scadenza dell'autorizzazione.



TITOLO III

Servizi specialistici portuali

Articolo 12

Individuazione e determinazione dei servizi specialistici portuali

Ai sensi del D.M. n. 132/2001, sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, a qualunque titolo, delle operazioni portuali di cui al Titolo II.

Per “ciclo delle operazioni portuali” si intende l’insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.

Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest’ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

L’individuazione dei servizi ammessi è stata effettuata sulla base delle esigenze operative dell’intero complesso del sistema portuale di competenza, delle esigenze delle imprese autorizzate ed operanti nonché delle specifiche necessità risultanti dall’organizzazione locale del lavoro portuale.

L’AdSP del Mare di Sardegna ha individuato, sentite le Commissioni Consultive di riferimento, il sotto riportato elenco di servizi specialistici portuali, fermo restando che potranno essere individuati ulteriori servizi sulla base delle esigenze e della natura commerciale dei traffici che gli scali potranno assumere.

1. Pesatura merci: verifica e misurazione del peso effettivo delle merci, da effettuarsi con l’ausilio di adeguate pesi e di personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla competente C.C.I.A.A.;
2. Pulizia merci e condizionamento/ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti. Le prestazioni sono anche inerenti al rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle merci;
3. Smarcatura, conteggio e cernita merci (spuntatura): la prestazione consiste nella registrazione delle merci movimentate in ambito portuale mediante l’individuazione del relativo quantitativo e della relativa tipologia, nella individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore, nella predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
4. Controllo merceologico: attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti. Tali prestazioni devono essere svolte da personale in possesso di adeguata qualificazione rilasciata da Enti pubblici o privati riconosciuti;
5. Incolonnamento: attività di indirizzo dei mezzi al seguito dei passeggeri nelle corsie appositamente individuate sui piazzali di preimbarco;
6. Pulizia di stive e ambito portuale: attività di pulizia di stive, banchine ed altre aree utilizzate per le operazioni portuali, diversa da quelle rientranti nei servizi resi a titolo oneroso ex art. 6, co. 4, lett. c) della L. 84/94;



7. Trasferimento auto in polizza: attività di trasferimento di auto in polizza dal porto ad aree di sosta interne o esterne al porto;
8. Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento e traslazione: attività tecnica qualificata di fornitura di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale e traslazione con relativo personale, utilizzati nelle operazioni altamente qualificate e per prestazioni occasionali, specializzate per carichi eccezionali con impiego di personale di manovra e di segnalazione a terra;
9. Noleggio a freddo di mezzi di sollevamento e traslazione: come sopra, ma senza intervento di personale;
10. Riempimento e svuotamento contenitori: attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori per destinazioni omogenee, svuotamento di contenitori e distribuzione delle merci agli aventi diritto;
11. Riparazione e manutenzione contenitori: attività per il ripristino e la conservazione dell'idoneità al contenimento del trasporto merci;
12. Fardaggio: attività consistente nella apposizione di materiali atti alla protezione o alla messa in sicurezza della merce.

Articolo 13 **Presentazione delle istanze**

Le imprese che intendono ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento di servizi portuali, qualora in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 15, devono presentare, entro il 1° dicembre di ciascun anno, istanza in bollo vigente conforme all'**Allegato 4** del presente Regolamento, unitamente al **Modello C** accluso, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando il/i servizio/i portuale/i ed il porto/ambito portuale dove si intende svolgere l'attività.

Le Società estere dovranno presentare istanza in lingua italiana ovvero nella propria lingua ma, in tal caso, accompagnate da traduzione giurata.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 15.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo stabilito per quel dato scalo, l'AdSP del Mare di Sardegna, in applicazione dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, predisporrà una graduatoria delle istanze. Sarà data priorità alle imprese che dimostrino di assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici con riferimento ai programmi operativi presentati, agli investimenti programmati, al maggior numero di addetti impiegati, nonché, a parità di servizi offerti, alle condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi.

Il Presidente rilascia le autorizzazioni disponibili sulla base della graduatoria, previo parere della Commissione Consultiva Locale competente.

La graduatoria sarà elaborata, a cura dell'ufficio competente, sulla base dei seguenti indicatori ponderali qualitativi e quantitativi, secondo quanto previsto dall'art. 3.4 della Delibera A.R.T. n. 57/2018:

- g) pregressa esperienza maturata nel settore delle attività portuali, da dimostrarsi mediante la presentazione dei volumi di traffico e del numero di navi lavorate nel triennio precedente all'anno di presentazione dell'istanza: **totale 25 punti**
- fino a 100.000 tons di merce: punti 2
 - da 100.001 a 200.000 tons di merce: punti 4
 - oltre 200.000 tons di merce: punti 6,5
 - fino a 25 navi operate come impresa art. 16: punti 2
 - da 26 a 50 navi operate come impresa art. 16: punti 4
 - oltre 50 navi operate come impresa art. 16: punti 6,5



- h) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali, quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato: **totale 10 punti**
- fino ad € 1.000.000: punti 2
 - da € 1.000.001 a € 2.000.000: punti 3
 - oltre € 2.000.000: punti 5
- i) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria: **totale 10 punti**
- incremento dei volumi di traffico espresso in tons di merce movimentata fino a 100.000: punti 2
 - incremento dei volumi di traffico espresso in tons di merce movimentata da 100.001 a 200.000: punti 3
 - incremento dei volumi di traffico espresso in tons di merce movimentata oltre 200.000: punti 5
- j) piano occupazionale: **totale 25 punti**
- fino a 10 addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: 3 punti
 - da 11 fino a 35 addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: 7 punti
 - oltre 35 addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: 15 punti
- k) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto: **totale 15 punti**
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata fino a 2 anni: 5 punti
 - contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata oltre 2 anni e fino a 4 anni: 10 punti
- l) tempi di realizzazione degli investimenti, capacità di fornire un ciclo completo di operazioni: **totale 5 punti**
- 2 anni: 2 punti
 - 1 anno o inferiore: 3 punti

In caso di imprese con pari punteggio, verrà data preferenza all'impresa che offre tariffe più favorevoli. Ad ulteriore parità di condizioni, sarà data priorità alle richieste di rinnovo.

Le autorizzazioni all'esercizio di servizi portuali in autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.

I servizi portuali di cui al precedente articolo possono essere sempre auto forniti dalle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94, dai concessionari ex art. 18 L. 84/94 e dai vettori autorizzati ad effettuare operazioni portuali in autoproduzione, previa istanza e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'AdSP con le modalità di cui agli articoli a seguire (**Allegato 5**).

I suindicati soggetti possono quindi effettuare servizi specialistici relativi al proprio ciclo produttivo, a condizione che dimostrino di possedere una dotazione organica adeguata nonché idonei mezzi ed attrezzature, e che lo svolgimento dei servizi avvenga con mezzi/personale diverso rispetto alle operazioni ovvero in tempi differenti rispetto alla effettuazione di queste ultime.

L'impresa autorizzata all'esercizio di operazioni portuali e che effettua anche servizi specialistici relativi al proprio ciclo produttivo, al fine di consentire il corretto calcolo del canone variabile, dovrà rendere apposita autocertificazione attestante l'ammontare dei proventi derivanti da attività di impresa portuale riferiti esclusivamente ai servizi portuali auto forniti risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente. L'autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia del bilancio e connessa relazione.



Articolo 14 **Durata e rinnovo**

L'autorizzazione all'esercizio dei servizi specialistici portuali può avere una durata compresa tra anni 1 (uno) e 4 (quattro), in relazione al Programma Operativo prodotto.

Qualora l'impresa sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18 L. 84/94, l'eventuale revoca/decadenza della concessione demaniale marittima determina automaticamente la revoca/decadenza dell'autorizzazione e viceversa.

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio, su istanza di parte da presentarsi entro il 1° dicembre di ciascun anno.

Sino al rinnovo o al diniego dell'autorizzazione, nelle more della conclusione del procedimento istruttorio, la stessa si intende prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo ovvero al provvedimento di diniego di rinnovo. In tale ultimo caso, e prima dell'adozione del relativo provvedimento, i competenti uffici invieranno all'Impresa le comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, ed è comunque dovuta la quota di canone dal 1° gennaio fino alla comunicazione di diniego. Costituisce, in ogni caso, specifico motivo di rigetto il pregresso mancato pagamento del canone fisso e/o variabile, l'ingiustificato mancato perseguimento degli obiettivi indicati nel programma operativo nell'anno anteriore a quello per cui è richiesto il rinnovo, salvo il caso di forza maggiore.

In mancanza di istanza di rinnovo, l'impresa sarà considerata rinunciataria e, pertanto, qualora dopo la scadenza l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, verrà perseguita a norma di legge.

Articolo 15 **Requisiti per l'esercizio dei servizi specialistici portuali**

A ciascuna istanza, sia essa di primo rilascio che di rinnovo, dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale dovrà risultare, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 585/1995, il possesso dei requisiti di seguito indicati:

1) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali (Modello D).

Con riguardo al legale rappresentante dell'impresa, dovranno essere fornite:

- c) una dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- d) una dichiarazione relativa all'attività svolta negli ultimi 3 anni.

Con riguardo al legale rappresentante dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori ed ai sindaci:

- d) autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- e) autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
- f) dichiarazione di inesistenza di alcun motivo di ineleggibilità o decadenza.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, l'impresa interessata dovrà fornire entro 30 gg. all'AdSP il nominativo dei nuovi titolari, amministratori o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.

2) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata in lingua italiana rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità giudiziaria o amministrativa, o da un notaio o



pubblico ufficiale. In sede di istruttoria, dovrà emergere la corrispondenza tra l'attività che il richiedente intende svolgere nel porto e quella riportata nel medesimo certificato;

- 3) *capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno (Modello B).* Deve essere allegata idonea documentazione da cui possa evincersi la disponibilità dei mezzi e il titolo di possesso dei suddetti beni mobili ed immobili per un tempo non inferiore al periodo di validità della richiesta di autorizzazione o con un impegno autocertificativo di rinnovo dei contratti di leasing/locazione relativamente ai macchinari, attrezzature e mezzi meccanici necessari per lo sviluppo delle attività programmate. I beni mobili devono essere conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro e devono essere forniti i dati identificativi degli stessi (modello, n. telaio, targa), le conformità nonché gli estremi della polizza di assicurazione. Per i mezzi non targati, deve essere verificata la copertura assicurativa con polizza rct/rco. I mezzi meccanici orizzontali e/o rotabili semoventi destinati ad operazioni di trasporto, sollevamento, trasbordo, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, marcati CE, muniti di dichiarazione di conformità del costruttore ed essere dotati di libretto d'uso e manutenzione nella lingua dell'utilizzatore nonché, essere idonei alla circolazione, secondo il Codice della Strada, qualora utilizzati fuori dalle aree operative. I mezzi adibiti a sollevamento devono altresì essere forniti della prevista visita di verifica annuale dello SPreSAL competente. Tutta la documentazione sin qui elencata deve essere fornita in copia in allegato all'istanza di primo rilascio e di rinnovo, e comunque in ogni caso di aggiornamento o modifica dei dati riferiti ai mezzi;
- 4) *capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla possibilità di acquisire innovazioni tecnologiche e metodologie operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi. Dovrà essere inoltre fornito uno schema funzionale della società o dell'unità operativa per la quale si richiede l'autorizzazione;*
- 5) *capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero dalla data di costituzione se posteriore; in ogni caso da almeno una referenza bancaria, nonché da*
 - a. *dichiarazione attestante che l'impresa richiedente non è sottoposta ad alcun procedimento di carattere concorsuale;*
 - b. *dichiarazione che l'impresa richiedente è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda);*
- 6) *presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.* Il suddetto programma operativo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa, dovrà essere di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'Impresa sia titolare di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 84/1994, la durata del programma operativo dovrà essere rapportata a quella della concessione demaniale stessa.

Il programma operativo dovrà, altresì, contenere:

 - a) un piano di investimenti rapportato alla durata dell'autorizzazione o della concessione richiesta, riportante l'indicazione specifica di impianti, attrezzature, tecnologie etc.;



- b) un piano di analisi delle prospettive del traffico e relativi volumi oggetto dell'attività dell'autorizzazione/concessione, corredato di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare; in particolare, per ogni settore di traffico, devono essere allegati:
- dichiarazione in ordine alle previste variazioni di traffico rispetto all'anno di presentazione dell'istanza, espresse in percentuali, anno per anno e complessive per la durata dell'autorizzazione. A supporto di dette previsioni sarà necessario presentare eventuali lettere di intenti o di accordi già sottoscritti, nonché specificare le linee di navigazione o le Società con le quali l'impresa detiene i contatti e la stima dei volumi di merci da movimentare;
 - elenco degli investimenti programmati in termini di acquisizione (non necessariamente di proprietà) di mezzi e assunzione di personale in termini specifici di:
 - unità in più di macchinari/macchine operatrici portuali/immobili da realizzare;
 - personale da assumere, con specifico riferimento all'anno in cui si prevede tale investimento.

A detto documento, se già impresa esistente, deve essere allegata una relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio rispetto all'anno di presentazione dell'istanza.

All'atto della presentazione del programma operativo e dei successivi periodici aggiornamenti/verifiche, l'impresa portuale dovrà indicare, ove note, le attività comprese nel proprio ciclo operativo che intende appaltare ai sensi dell'art. 18, co. 7 L.84/94.

- 7) *organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessari all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 84/1994 (Modello A).* L'impresa dovrà prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro ed al responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti che dovrà dimostrare di essere congruo rispetto al programma operativo da realizzare, ferma restando la facoltà di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.. Dovrà essere, altresì, allegata apposita dichiarazione dalla quale risulti che il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non sia inferiore a quello risultante dal vigente CCNL dei lavoratori dei porti ai sensi del c. 13 dell'art. 17 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.
- 8) *presentazione di contratto assicurativo, e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento dei servizi portuali indicati nel comma 1 dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00. Tale copertura dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE.*

All'istanza di rilascio/rinnovo deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

- a) Elenco tariffe che si intendono adottare per l'anno di riferimento della domanda. Per le successive annualità, in mancanza di comunicazione, si intendono confermate le medesime tariffe dell'anno precedente;
- b) Documento di sicurezza che dovrà contenere tutti gli elementi minimi di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 272/99 e all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del d.P.R. n.445/2000 ed accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Resta salvo il diritto dell'AdSP di procedere a verifiche richiedendo l'apposita documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni fornite.

Articolo 16 **Istruttoria**

Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, l'AdSP si pronuncia nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della stessa, salvo sospensione dei termini ex L. 241/90 e ss.mm.ii. Decorso 90 (novanta) giorni in assenza di rigetto motivato, l'istanza si intende accolta.

L'AdSP effettua l'istruttoria con le seguenti modalità e nel seguente ordine di adempimenti:

1. Valutazione in via preliminare della documentazione sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda;
2. Valutazione dei requisiti ed eventuale richiesta di integrazioni o delucidazioni;
3. Al termine dell'iter istruttorio, acquisizione del parere della Commissione Consultiva Locale;
4. Parere, sotto forma di delibera, nel solo caso di primo rilascio o di rinnovo, del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94, per autorizzazioni di durata inferiore o pari a quattro anni.

L'AdSP si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta e, ove anche a seguito di ulteriori chiarimenti, la documentazione sia considerata incompleta e/o carente, si procederà, sentita la Commissione Consultiva competente, al rigetto della relativa istanza.

Dell'esito dell'istruttoria, l'AdSP darà comunque opportuna comunicazione scritta all'impresa istante; l'eventuale diniego dell'autorizzazione sarà motivato per iscritto, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria, e prima del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa dovrà presentare:

- a) Copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall'Autorità;
- b) Cauzione dell'importo stabilito dall'AdSP, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Il Presidente rilascia le autorizzazioni ex art. 16 della legge n.84/1994 e ss..mm.ii., di durata inferiore o pari a quattro anni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, co.3, lett. n) e 9, co. 5, lett. f) della suddetta legge n. 84/1994. L'autorizzazione è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, per uno o più servizi da indicarsi nella stessa autorizzazione.

L'AdSP può comunque annullare l'assenso, illegittimamente formatosi in carenza dei requisiti di legge ovvero per il decorso dei termini di legge, in via di autotutela ai sensi degli artt. 21 nonies della L. 241/1990 e previa comunicazione ex art. 10 bis della stessa, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a sanare il vizio entro il termine perentorio non inferiore a 15 giorni fissato dall'AdSP.

Le spese di bollo dell'atto medesimo sono a carico dell'impresa.

Per le Imprese di nuova costituzione, data la difficoltà oggettiva a valutarne la potenziale affidabilità tecnica ed operativa e la sussistenza dei requisiti minimi, fermo restando il buon esito istruttorio, si provvederà al rilascio di un'autorizzazione annuale utile a comprovarne l'operatività.

Articolo 17 **Canone fisso e canone variabile**

L'esercizio dei servizi specialistici portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo fisso e un canone variabile.

La misura del canone fisso annuale dovuto per l'anno 2023 per licenza d'impresa in tutti gli scali di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, è pari ad € 200,00 per ciascun servizio svolto in ogni singolo porto/ambito portuale.

Il canone fisso sarà aggiornato annualmente sulla base delle apposite circolari ministeriali emanate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Aggiornamento delle misure



unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime), fermo restando, in ogni caso, la misura del canone minimo.

Il canone fisso annuale dovrà essere obbligatoriamente versato dalle imprese titolari di autorizzazione entro i termini e con le modalità indicati dai documenti contabili di addebito.

Il canone variabile è strettamente collegato al fatturato dell'impresa portuale autorizzata ed è determinato sulla base della dichiarazione resa, conformemente all'**Allegato 2**, dal legale rappresentante della società con la quale si attesta l'ammontare dei proventi derivanti da attività di impresa portuale, riferiti esclusivamente ai servizi specialistici portuali, risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per fatturato si intende quindi l'importo relativo al valore lordo della produzione derivante da attività di impresa portuale (con riferimento esclusivo ai servizi specialistici portuali), comunicato mediante apposita autodichiarazione ed accompagnato da copia del bilancio e connessa relazione. Il canone variabile si applicherà, in caso di autorizzazione a più di un servizio, alla sommatoria dei fatturati dei singoli servizi.

Il canone variabile sarà determinato secondo le modalità sotto specificate:

- Impresa esercente servizi portuali in conto terzi con ricavi annui inferiori a € 1.000.000,00:

❖ È dovuto esclusivamente il canone fisso annuale determinato secondo i commi 2 e 3 del presente articolo;

- Impresa esercente servizi portuali in conto terzi con ricavi annui superiori a € 1.000.000,00:

❖ È dovuto il canone annuo fisso + 0,2% sui ricavi eccedenti € 1.000.000,00;

- Impresa esercente servizi portuali in conto proprio:

❖ È dovuto esclusivamente il canone fisso annuale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per singolo porto.

Il canone variabile dovrà essere obbligatoriamente versato dalle imprese titolari di autorizzazione entro i termini e con le modalità indicati dai documenti contabili di addebito.

Articolo 18

Cauzione

Prima del rilascio/rinnovo dell'autorizzazione per servizi portuali dovrà essere costituito, nelle forme e nei modi previsti **dall'Allegato 3** del presente Regolamento, apposito deposito cauzionale con le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.



TITOLO IV Autoproduzione

Articolo 19

Definizione e modalità di presentazione delle istanze

L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione consente al vettore marittimo, all'impresa di navigazione o al noleggiatore di svolgere direttamente operazioni e/o servizi portuali in occasione dell'arrivo o della partenza di navi dotate di mezzi meccanici propri e di personale dipendente specializzato secondo le modalità previste dall'art.16, quarto comma, lett. d) della legge n.84/94 e dall'art.8 del D.M. n.585/95. Essa è concessa, per ogni singola unità, subordinatamente all'accertamento della sussistenza dei seguenti elementi e requisiti:

- 1) tipologia e caratteristiche delle operazioni portuali da svolgere;
- 2) dati identificativi della/e nave/i (nome, bandiera, porto di iscrizione, n. IMO);
- 3) orario di arrivo/partenza della nave e/o calendario delle corse con indicazione della/e nave/i per cui è richiesta l'autorizzazione;
- 4) personale di bordo (oppure inserito nella propria struttura operativa a terra) idoneo ed adeguato qualitativamente e quantitativamente all'espletamento in sicurezza delle operazioni da autoprodurre. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito, qualora sia personale di bordo, nel ruolo equipaggio in sovrannumero, ed essere dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni **(Modello A)**;
- 5) possesso di mezzi ed attrezzature di bordo e/o di terra dotati delle prescritte certificazioni ed adeguati allo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza **(Modello B)**;
- 6) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere;
- 7) dichiarazione di responsabilità da parte del comandante (datore di lavoro) per l'esecuzione delle operazioni;
- 8) tabella di armamento, con l'indicazione dei lavoratori in possesso delle specifiche professionalità ed abilitazioni per espletare le operazioni portuali in condizioni di massima sicurezza;
- 9) copertura assicurativa, per un massimale di € 2.000.000,00, prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali;
- 10) eventuale dichiarazione di nulla osta dell'impresa ex art. 18 della legge 84/1994, in merito all'esecuzione delle operazioni portuali presso il terminale in concessione;
- 11) copia dell'orario di lavoro a bordo di navi mercantili ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D.lgs. 271/1999, come sostituito dall'art. 3 dell'D.lgs 108/2005 e redatto secondo l'allegato 2 del D.lgs 108/2005 contenente per ogni posizione lavorativa:
 - l'orario di servizio in navigazione; l'orario degli altri servizi fatti in porto **(con indicazione a parte del lavoro prestato in autoproduzione)**;
 - il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi dello stesso decreto o dai contratti collettivi in vigore;
- 12) eventuale verbale di coordinamento di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008 prima dell'inizio delle operazioni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'autoproduzione, i soggetti legittimati sono tenuti a rivolgere istanza all'Autorità, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome, e dimostri di avere adeguati poteri al riguardo. Il vettore marittimo o l'impresa di navigazione o il noleggiatore dovrà avere, nel porto dove effettua lo scalo, una sede secondaria la cui direzione è affidata ad un preposto institore o procuratore munito di tutti i poteri di rappresentanza della società, nessuno escluso, risultante dal certificato camerale dell'impresa



stessa. La procura speciale dovrà essere resa di fronte ad un notaio e gli estremi di repertorio dovranno essere riportati nel certificato camerale.

In mancanza di sede secondaria, dovrà comunque essere eletto, a tutti gli effetti di legge, domicilio presso un agente raccomandatario che eserciti la propria attività nel porto ove viene effettuato lo scalo, nominandosi quest'ultimo quale rappresentante processuale in relazione a tutte le controversie, nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell'assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall'impresa autorizzata ad operare in autoproduzione verso l'Autorità Portuale e i terzi. Di tale documentazione dovrà essere fornita copia in originale.

Ferma restando la presentazione della documentazione sopra indicata, il richiedente dovrà tempestivamente comunicare all'AdSP ogni variazione (tabella di armamento, data di arrivo/partenza nave ecc.) intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza e/o al rilascio dell'autorizzazione.

L'istanza (**Allegato 5** unitamente al **Modello F**), corredata dalla documentazione prevista, può essere presentata in qualunque momento, in occasione dell'arrivo o partenza della nave, e può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave, per il periodo massimo di un anno.

In caso di singolo viaggio o di viaggi programmati da effettuarsi da parte della stessa nave nell'arco massimo di un trimestre, la domanda deve essere depositata almeno 10 giorni prima del primo previsto arrivo della nave.

In occasione di successive richieste intervenute entro il medesimo anno solare, i soggetti interessati potranno omettere di allegare documenti ed attestazioni rimasti invariati (es. piano di sicurezza o polizza assicurativa), ove rilascino apposita autocertificazione in cui si attesti la non variazione di quanto già precedentemente documentato.

In caso di arrivi e partenze programmate su banchine pubbliche su base annuale, da parte di vettori marittimi che eserciscono navi in servizio di linea, l'istanza dovrà essere presentata entro il 1° dicembre dell'anno precedente, per consentire l'efficace programmazione in materia di lavoro portuale con riguardo alla sicurezza ed igiene sul lavoro e anche relativamente alla pianificazione annuale degli accosti.

Articolo 20 Canone e cauzione

1. Il rilascio dell'autorizzazione in autoproduzione per viaggi occasionali ovvero programmati nell'arco massimo di un trimestre, aventi per oggetto merci e rinfuse, è subordinato al pagamento, per ogni singolo approdo, di un canone connesso alla tipologia delle merci, all'utilizzo delle infrastrutture portuali nonché all'impatto su queste ultime causato dalle merci medesime.

Il canone dovuto per le autorizzazioni rilasciate a partire dal 01.01.2023 è così quantificato:

- a) un importo minimo fisso non frazionabile pari ad € 3.500,00 comprensivo dei primi tre giorni di utilizzo di banchina/piazzale; tale importo minimo fisso non frazionabile, in considerazione del basso impatto della tipologia di merce sulle infrastrutture portuali, è pari ad € 500,00 per movimentazione di carri ferroviari su binari esistenti;
- b) € 250,00 ulteriori per ogni giorno intero o frazionato di utilizzo di banchina/piazzale;
- c) una addizionale sul canone complessivo (minimo + eventuale conguaglio per l'utilizzo di infrastrutture oltre i tre giorni) dovuto per l'utilizzo di banchine/piazzale, in dipendenza della tipologia della merce trattata:

Tipologia merce	Percentuale addizionale
Rinfuse solide polverulenti e/o granulari	100%
Altre rinfuse solide	35%



Rinfuse liquide pericolose	100%
Altre rinfuse liquide	35%
Prodotti siderurgici in colli	25%
Merci varie in colli	20%
Colli eccezionali	40%
Contenitori pieni	40%
Contenitori vuoti	25%
Rotabili	35%
Pale eoliche	50%
Mezzi ferroviari	10%
Altro	35%

Nel caso in cui la nave autorizzata intenda movimentare varie tipologie merceologiche, l'addizionale del canone complessivo, di cui alla lettera c), sarà individuata facendo riferimento alla tipologia di merce riportata nella tabella sopra raffigurata, prevalentemente movimentata.

Per i contenitori, la prevalenza sarà determinata dalla distinzione tra pieni e vuoti.

Per l'utilizzo di banchine/piazzali deve intendersi l'impegno delle stesse dalla data di ormeggio alla data di disormeggio.

Tale utilizzo non comprende l'eventuale deposito temporaneo delle merci, soggetto a specifica regolamentazione.

La voce c) sarà oggetto di conguaglio a consuntivo.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in autoproduzione per le sole operazioni di rizzaggio e derizzaggio su navi in servizio di linea sulla base di una programmazione annuale, è subordinato al pagamento di un canone direttamente rapportato alle capacità di stivaggio di ogni singola nave autorizzata:

- a) Navi con capacità di carico fino a 300 m.l. € 3.500,00
- b) Navi con capacità di carico da 301 m.l. a 1.000 m.l. € 5.000,00
- c) Navi con capacità di carico superiore a 1.001 m.l. € 8.000,00

È inoltre previsto un canone variabile sulla base della seguente tabella:

Fino a 250 scali	Solo canone fisso
Da 251 scali a 500 scali	€ 5,00 (cinque/00) a scalo
Da 501 scali a 1.000 scali	€ 3,00 (tre/00) a scalo
Oltre i 1.001 scali	€ 2,50 (due/50) a scalo

Per entrambe le fattispecie di cui ai punti 1. e 2. Del presente articolo, dovrà inoltre essere costituita a cura dell'istante (armatore/agente raccomandatario), apposita cauzione con le modalità contenute nell'**Allegato 3** al presente Regolamento, nella misura pari al canone fisso.

Il canone fisso sarà aggiornato annualmente sulla base delle apposite circolari ministeriali emanate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime), fermo restando, in ogni caso, la misura del canone minimo.

Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali, l'Autorità provvede allo svincolo della cauzione su istanza di parte.



Articolo 21

Prescrizioni per attività portuali in autoproduzione

Per le Imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (*self-handling*), ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i soggetti interessati, ovvero, gli agenti raccomandatari marittimi come garanti dell'adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dell'espletamento delle operazioni portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone e/o cose durante l'espletamento delle attività, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista nell'autorizzazione;
- b) non possono essere rilasciate autorizzazioni superiori ad un anno;
- c) l'AdSP è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare dall'uso dell'autorizzazione;
- d) i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato;
- e) non è permessa l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze;
- f) i mezzi meccanici utilizzati devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei alle operazioni da espletare. A tal fine, dovranno essere documentati lo stato e le condizioni di detti mezzi, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche a cui gli stessi devono essere sottoposti.

L'AdSP esaminata la documentazione presentata autorizzerà le operazioni portuali stabilendo eventuali accorgimenti ed eventuali ulteriori prescrizioni.

L'autorizzazione indicherà inoltre il numero degli accosti programmati o la durata per i quali l'autorizzazione è valida.

L'autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali date in concessione a terzi, purché l'impresa concessionaria abbia rilasciato specifico e preventivo nulla osta dal quale risulti che l'attività in autoproduzione sia compatibile con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo operativo, ferme restando le eventuali previsioni di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'autorizzazione può essere sottoposta a sospensione o revoca/decadenza in conformità a quanto previsto dal successivo art. 34 del presente Regolamento.

L'operatività della nave può essere gestita integralmente da imprese non concessionarie autorizzate ex art. 16 L. 84/94 e con rapporto di lavoro regolato da valido contratto di appalto, nel rispetto delle normative vigenti. In tal caso, è fatto obbligo ai soggetti interessati o alle imprese autorizzate di dare notizia di tale necessità all'AdSP, almeno 10 gg. prima dell'avvio delle operazioni, con la modalità di cui all'art. 1.

L'operazione si svolgerà sulla base di un Piano di sicurezza relativo alle operazioni da svolgere predisposto dall'impresa autorizzata ex art. 16 L. 84/94, presentato preventivamente all'AdSP, che assumerà anche la responsabilità di datore di lavoro.

Tenuto conto che l'art. 199-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, ha modificato le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni per operazioni portuali in autoproduzione, vincolando tali modifiche alla successiva emanazione di un decreto da parte del competente Ministero concernente le disposizioni per l'attuazione delle predette modifiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non risulta ancora emanato, sarà, pertanto, cura dell'AdSP adeguare, con provvedimento separato, le disposizioni contenute nel presente TITOLO IV all'emanando decreto attuativo in materia.



TITOLO V

Rapporti tra imprese portuali

Articolo 22

Rapporti tra imprese portuali concessionarie e imprese portuali autorizzate

Le imprese portuali concessionarie (terminaliste), fermo restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti a norma dell'art. 18 della legge n. 84/1994 in sede di rilascio della concessione, possono avvalersi di altre imprese autorizzate ex art. 16 per l'espletamento di attività rientranti nel proprio ciclo operativo, previa autorizzazione dell'AdSP rilasciata in conformità all'art. 18, comma 7, della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. su istanza del concessionario (**Allegato 7**).

La suddetta segmentazione o esternalizzazione può avvenire alle seguenti condizioni:

- sussistenza di un rapporto contrattuale scritto, fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza contrattuale di una delle parti, nel quale sia descritta l'attività affidata all'impresa portuale appaltatrice e il valore economico;
- il soggetto affidatario eserciti l'autonomia organizzativa e funzionale e assuma su di sé il rischio economico e le responsabilità del datore di lavoro;
- l'oggetto dell'affidamento non può essere rivolto a soddisfare esigenze di manodopera e/o lavoro temporaneo;
- il soggetto affidatario sia proprietario o abbia la disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento delle attività.

Le imprese concessionarie sono comunque obbligate ad espletare direttamente le operazioni portuali rientranti nel proprio ciclo operativo in misura prevalente. La prevalenza si deve intendere da un punto di vista dei quantitativi di merci complessivamente movimentate dal terminalista ovvero in relazione ad una complessiva valutazione dell'attività e dell'organizzazione tecnica (anche sotto il profilo del coordinamento) del terminal che dovrà essere riferibile sempre al titolare della concessione ex art. 18.

Resta fermo che l'impresa terminalista rimane comunque responsabile nei confronti dell'AdSP del Mare di Sardegna dell'intero complesso delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le imprese autorizzate ex art. 16 che operano presso imprese concessionarie ex art. 18, sprovviste dell'autorizzazione alla segmentazione di cui all'art. 18, comma 9 della legge, possono essere sottoposte a revoca/decadenza dell'autorizzazione ex art. 16.

Articolo 23

Rapporti tra imprese non concessionarie autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali

In linea generale, l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali è legittimamente rilasciata per il compimento dell'intero ciclo operativo da parte dell'impresa autorizzata, mediante l'utilizzo di personale e risorse proprie, preventivamente valutate dall'AdSP in fase di rilascio. Tuttavia, allo stesso ciclo possono concorrere più imprese, quando le condizioni di sicurezza lo consentano, previa redazione di un DUVRI e quando sussista uno dei seguenti presupposti:

- 1) ogni impresa sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo operativo a cui sono incaricate sulla base di un negozio giuridico recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti, da presentare in copia a corredo dell'istanza, anche sulla stessa nave;
- 2) nel caso in cui si faccia ricorso alla interazione, ossia quando ciascuna impresa sia responsabile di uno o più segmenti delle operazioni che compongono il ciclo (imbarco/sbarco, deposito, trasbordo, movimentazione, stivaggio e/o disstivaggio). Affinché l'interazione abbia esito devono sussistere le seguenti condizioni:



- a) deve esserne fatta espressa richiesta da parte della impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo nave. All'istanza (**Allegato 8**) deve essere acclusa copia del negozio giuridico recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti;
- b) l'impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo produttivo dovrà indicare nella propria istanza il soggetto individuato tra i soggetti già autorizzati ex art. 16 della legge n. 84/1994, nel medesimo scalo, cui esternalizzare l'attività a carico di quest'ultima;
- c) sia da escludere il ricorso alla interazione per eludere le norme che regolano la fornitura di lavoro portuale temporanea ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge n. 84/1994 e ss.mm.ii..

L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera, è sanzionata, previa diffida, con la revoca/decadenza dell'autorizzazione.

L'istanza deve provenire dall'impresa non concessionaria su mandato dell'armatore o del proprietario della merce.

Articolo 24

Rapporti tra imprese portuali concessionarie, imprese portuali autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 272/99 e, per la parte applicabile, al D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., le Imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell'impresa concessionaria.

Quest'ultima è tenuta a chiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, da parte della medesima, ovvero, delle imprese autorizzate operanti nella concessione.

L'impresa concessionaria, le imprese autorizzate ed i vettori marittimi sono tenuti a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.

L'impresa concessionaria è tenuta a verificare che, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di regolamento e dell'atto concessorio in materia di igiene ambientale, antinfortunistica e, in genere, di ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.



TITOLO VI

Attività di controllo, di vigilanza ed adempimenti correlati

Articolo 25

Iscrizione nei registri

Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'AdSP del Mare di Sardegna ai sensi dell'art. 16, co. 3 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. e dagli artt. 11 e 5 rispettivamente dei DD.MM. n. 585/1995 e n. 132/2001.

I lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento sono comunque iscritti nel Registro di cui all'art. 24, comma 2, della L. 84/94.

Nei registri, che saranno aggiornati annualmente, dovranno essere annotate le seguenti notizie:

- denominazione dell'impresa, sede legale, codice fiscale/partita IVA, organigramma societario e indirizzo di posta elettronica certificata;
- data di rilascio, durata ed oggetto dell'autorizzazione;
- estremi della copertura assicurativa: compagnia emittente, numero di polizza e massimali;
- nominativi dei dipendenti, comprensivo di dati anagrafici, della qualifica professionale di inquadramento, della data di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro, tipologia di contratto, contratto di riferimento ed eventuale periodo di distacco;
- elenco delle attrezzature e mezzi meccanici, comprensivo dei dati identificativi e titolo di possesso;
- ammontare del canone annuo e gli estremi del versamento;
- tariffe adottate nell'anno di riferimento.

Ogni modifica dei dati su elencati dovrà essere comunicata tempestivamente per via telematica alla pec dell'Ente adsp@pec.adspmaredisardegna.it oppure alla casella info@adspmaredisardegna.it.

L'elenco delle imprese autorizzate è reso pubblico mediante inserimento sul sito web dell'AdSP.

Articolo 26

Verifiche annuali

Le imprese titolari di autorizzazioni di durata superiore ad un anno sono sottoposte annualmente a verifica per accertare sia il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio dell'autorizzazione che la realizzazione del programma operativo, presentando apposita dichiarazione entro il 1° marzo di ogni anno come da **Allegato 6**.

L'AdSP del Mare di Sardegna accerterà quindi, con cadenza annuale, la sussistenza delle sottoindicate condizioni:

- a) il rispetto dei piani di investimento previsti nel programma operativo;
- b) la permanenza dei requisiti tecnico organizzativi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- c) la realizzazione del programma operativo mediante valutazione di coerenza dei volumi di merce effettivamente movimentata rispetto alle previsioni contenute nel programma operativo e di attività per l'anno in riferimento;
- d) la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista degli inquadramenti professionali;
- e) l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni.



Ove possibile, la sussistenza delle suddette condizioni può essere autocertificata dal rappresentante legale dell'impresa; non sono consentite autocertificazioni per condizioni nel frattempo variate, che devono essere debitamente documentate e motivate.

Degli accertamenti eseguiti, il Presidente dell'AdSP riferisce alla Commissione Consultiva Locale, all'Organismo di partenariato della risorsa mare ed al Comitato di Gestione, emanando infine apposito decreto a conclusione dell'iter procedimentale di verifica.

Articolo 27 **Vigilanza e controllo**

L'AdSP esercita la vigilanza sulla corretta applicazione del regime tariffario ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 84/94, nonché sull'espletamento in sicurezza delle attività delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, in riferimento alle disposizioni della L. 84/1994, del D.Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs n. 272/1999 nonché alle altre disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

I compiti di vigilanza e controllo in capo all'AdSP, con particolare riferimento alla sicurezza ed igiene del lavoro ed alla polizia amministrativa, sono inoltre ulteriormente specificati nelle Ordinanze AdSP nn. 45 e 46 del 20 dicembre 2021, cui si fa rimando.

Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità può richiedere, qualora non ne sia già in possesso:

- 1) ogni utile documentazione volta alla verifica di situazioni di presunta irregolarità riscontrata durante ispezioni/accertamenti sullo svolgimento delle attività delle imprese autorizzate;
- 2) ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso o la permanenza dei requisiti previsti, ovvero, ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- 3) l'attuazione dei piani di formazione e di aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni.

Articolo 28 **Disposizioni a tutela della concorrenza**

Uno stesso soggetto può conseguire, anche contemporaneamente, sia l'autorizzazione per operazioni portuali, sia l'autorizzazione per uno o più servizi portuali tra quelli individuati dall'articolo 12 del presente Regolamento, da svolgersi esclusivamente nello scalo richiesto e per il quale è rilasciata l'autorizzazione.

Uno stesso soggetto non può conseguire più di una autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., per lo stesso scalo.

Un soggetto concessionario ex art. 18 della summenzionata legge non può esercitare l'attività di impresa per la quale è autorizzato fuori dalle aree assentite in concessione.

L'impresa è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato delle operazioni e dei servizi portuali.



TITOLO VII Obblighi delle Imprese

Articolo 29

Comunicazione di esecuzione attività portuali

Ogni impresa portuale, prima dell'inizio delle attività portuali, deve inviare all'AdSP una comunicazione redatta secondo le modalità ed i termini ed ai sensi dell'Ordinanza n. 45/2021, con indicazione del nominativo del preposto (responsabile di banchina).

Articolo 30

Obblighi derivanti dall'autorizzazione

L'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni e/o servizi portuali assume la figura di "datore di lavoro" e, come tale, ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro ove esercita l'attività (eventualmente in modalità congiunta in caso di rischi interferenziali) ed è pertanto tenuta, oltre al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai seguenti obblighi:

- a) a svolgere la propria attività con personale proprio e con mezzi facenti parte della capacità tecnico operativa indicati nella documentazione allegata all'istanza, fatta salva la facoltà di ricorrere in caso di picchi di lavoro all'utilizzo della manodopera ex art. 17 della legge n. 84/1994;
- b) all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza anche ambientale, di prevenzione degli infortuni, tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere;
- c) al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali, nonché al rispetto del vigente CCNL unico dei lavoratori dei porti o di altri contratti di settore che garantiscano un trattamento minimo non inferiore al CCNL dei Porti;
- d) a garantire che tutto il personale impegnato nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere;
- e) al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'AdSP del Mare di Sardegna;
- f) a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione dell'istanza;
- g) al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza sul mercato delle operazioni e dei servizi portuali;
- h) a comunicare all'AdSP ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti, entro 5 giorni dalla variazione, fermo restando che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del programma operativo dell'impresa prodotto in sede di istanza;
- i) a comunicare all'AdSP ogni modifica alla composizione Societaria, entro il termine di 5 giorni dalla variazione;
- j) ad informare l'AdSP sui percorsi formativi ed i relativi programmi che l'impresa intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- k) a soddisfare le richieste dell'AdSP ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'AdSP ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;



- l) a consentire al personale dipendente dell'AdSP, in servizio operativo, l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché una corretta applicazione delle tariffe;
- m) l'impresa portuale, anche terminalista, che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa di servizi portuali, deve stipulare con quest'ultima apposito contratto, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti;
- n) (solo per le imprese titolari di autorizzazione pluriennale) a trasmettere l'elenco aggiornato dell'organico e delle tariffe, ovvero, in caso di imprese titolari di autorizzazione pluriennale, dichiarazione della insussistenza di variazioni rispetto alla documentazione preventivamente depositata ed in possesso dell'Ente;
- o) a fornire su richiesta dell'AdSP tutte le informazioni utili a consentire a quest'ultima di esplicitare la vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe dichiarate, come previsto dall'art. 16, comma 2, della L. 84/94 e ss.mm.ii.;
- p) al rispetto ed osservanza di ogni provvedimento emanato dall'AdSP e dalle altre Amministrazioni competenti;
- q) al pagamento del canone annuale (fisso e variabile) determinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di ogni danno cagionato nell'esercizio dell'attività d'impresa. L'Autorità è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o richiesta di risarcimento danni comunque riconducibili all'attività espletata.

La tabella di inquadramento INAIL ed il codice di attività devono corrispondere all'attività realmente effettuata dall'impresa e per la quale è rilasciato l'atto autorizzativo.

L'impiego di mezzi senza conducente non inclusi nell'elenco depositato costituisce caso eccezionale previamente riconosciuto ed autorizzato dall'Autorità concedente. Al fine predetto, il titolare dell'impresa interessata deve presentare (almeno 72 ore prima dell'inizio delle attività) istanza integrativa esplicitante i motivi, corredata da copia del titolo di disponibilità del mezzo d'opera, per i quali viene richiesta tale deroga.

È fatto divieto alle imprese/agenzie autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 della L. 84/94 di presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 della medesima legge.

In caso di violazione delle prescrizioni di cui sopra, l'AdSP può procedere all'avvio dell'iter procedimentale volto alla decadenza.

Articolo 31

Obbligo di formazione del personale dipendente

Il personale dipendente delle imprese portuali deve obbligatoriamente essere in possesso delle conoscenze ed abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere. In caso contrario, deve essere soggetto a percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto.

In occasione dell'assunzione, ogni lavoratore delle imprese portuali riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, un'adeguata formazione coerente con la mansione da svolgere.

Articolo 32

Adempimenti in materia di safety

Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.M. n. 272/1999, l'impresa portuale autorizzata è comunque sempre tenuta a chiedere al comando nave preventive informazioni sui rischi specifici di bordo che occorre valutare ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro a bordo.



Inoltre, i concessionari, le imprese autorizzate, gli utenti del servizio, sono tenuti a cooperare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro in occasione dell'attività lavorativa, ed a coordinare i rispettivi adempimenti di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente e tempestivamente le informazioni al riguardo rilevanti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione, nella sua qualità di datore di lavoro responsabile delle operazioni portuali da svolgere, è responsabile dell'attività della/e impresa/e di servizi che esegue/ono prestazioni per suo conto. Per quanto precede, il datore di lavoro committente, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolgono le attività portuali (concessione demaniale o occupazione di banchina pubblica) deve riassumere nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali il sistema idoneo per far fronte ai rischi da interferenza supportando con procedure chiare, rigorose e praticabili le fasi di interazione curandone la reale familiarizzazione da parte delle maestranze delle imprese coinvolte.

L'impresa portuale, anche terminalista, nella sua qualità di datore di lavoro responsabile delle operazioni portuali, è responsabile dell'attività di valutazione ed informazione sui rischi, nonché dell'individuazione delle procedure da adottare nell'espletamento delle operazioni portuali nei confronti di soggetti che, in linea teorica sono da considerarsi esterni al vero e proprio ciclo portuale, ma da cui in realtà sono fortemente coinvolti: autotrasportatori, spedizionieri doganali, agenti marittimi, provveditori navali, periti assicurativi ecc.. Questi soggetti "esterni", ottenuta l'autorizzazione ad accedere alle aree operative per via delle loro funzioni, intervengono nelle fasi operative del ciclo portuale e, pertanto, il datore di lavoro deve individuare le procedure che evitino la presenza incontrollata di questi in aree a rischio, predisponendo istruzioni vincolanti sui comportamenti che gli stessi devono osservare durante le operazioni di carico/scarico nonché ritiro/consegna delle merci.

Nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, i datori di lavoro delle imprese autorizzate devono indicare, nel caso di operazioni portuali che prevedano interazione "uomo a piedi – mezzo", un'accurata valutazione per giungere alla implementazione di procedure praticabili ed efficaci per consentire "all'uomo a piedi" di svolgere il proprio lavoro in condizioni di massima sicurezza.

Nel caso di attività di imbarco e sbarco da traghetti Ro-Ro/Ro-Pax presso i piazzali/banchine, l'impresa autorizzata, anche terminalista, nella sua qualità di datore di lavoro responsabile dell'area concessa e/o affidata, è garante della salute e sicurezza dei passeggeri in sbarco/imbarco ed è responsabile di ogni eventuale danno che si arrechi a questi. Pertanto, è obbligato a prendere misure tecniche-organizzative, mediante apposizione di barriere fisiche/camminamenti/separazioni di percorsi, finalizzate ad escludere ogni possibile interferenza dei "passeggeri" con mezzi portuali utilizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali.

Articolo 33 Infortuni

Ogni impresa portuale dovrà attenersi a quanto previsto dall'Ordinanza n.46/2021.

Articolo 34 Sospensione e revoca/decadenza dell'autorizzazione

Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che al rispetto della normativa prevista in materia di disciplina del lavoro, al rispetto delle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, sentita la Commissione Consultiva competente per territorio e previa diffida, con la sospensione o la revoca/decadenza dell'autorizzazione, senza diritto ad indennizzo, giusta anche quanto previsto



dall'Ordinanza n. 45/2021 in data 20 dicembre 2021, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Salvo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 7 del D.M. n. 585/1995 e dall'art. 3 del D.M. n. 132/2001, e ferme restando le previsioni di cui all'art. 21 quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si procede a revoca/decadenza, previa diffida ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di memorie e/o documenti, e comunque con provvedimento motivato, in caso di:

- 1) mancato pagamento del canone o mancata costituzione della cauzione o sua ricostituzione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'AdSP;
- 2) perdita da parte degli amministratori dell'impresa dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali, con sentenze passate in giudicato, o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- 3) riduzione della capacità tecnica – organizzativa accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione in maniera tale da pregiudicare lo svolgimento dell'attività indicata nel programma operativo o di attività;
- 4) mancato rispetto delle norme tributarie e/o di quelle previste dalla normativa previdenziale ed assistenziale e/o di quelle relative al CCNL di riferimento per il personale dei porti;
- 5) applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate all'AdSP;
- 6) violazione delle norme relative all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
- 7) utilizzo di personale non iscritto nei Registri di cui all'art. 24, comma 2, della L. 84/1994 ed all'art. 11 del D.M. 585/1995;
- 8) mancato adempimento alle richieste dell'AdSP per l'ottemperanza a disposizioni del presente Regolamento o dell'autorizzazione;
- 9) mancato rispetto del programma operativo o di attività per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi.

In particolare, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione, laddove possibile, di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;
- b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);
- c) revoca/decadenza dell'autorizzazione, qualora l'inottemperanza alla diffida o la natura delle irregolarità contestate o la recidività dell'inosservanza delle norme e/o il venir meno della sussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

Ai sensi dell'art. 18, comma 9 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., l'eventuale provvedimento di revoca/decadenza dell'autorizzazione ex art. 16 della sopra citata legge, comporta la revoca/decadenza della concessione ex art. 18 e, viceversa, l'eventuale provvedimento di revoca/decadenza della concessione comporta la revoca/decadenza dell'autorizzazione ex art. 16.



TITOLO VIII Disposizioni finali

Articolo 35

Norme di rinvio, norme transitorie, decorrenza ed abrogazioni

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/1994 e ss.mm.ii. ed ai regolamenti attuativi.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di cui ai Decreti Presidenziali nn. 55/2018, 207/2019 e 373/2021, nonché tutte le disposizioni precedentemente approvate in materia dalle soppresse Autorità Portuali di Cagliari e di Olbia-Golfo Aranci, dalle locali Autorità Marittime ed incompatibili con le previsioni nello stesso contenute.

È inoltre abrogato l'articolo 33 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sardegna ("Presentazione di domanda per l'affidamento ad altre imprese portuali dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 17, co. 7 della L. 84/94"), approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20.12.2018, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 30.11.2020.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione della relativa Ordinanza di approvazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e si applica a tutte le istanze per le quali la relativa autorizzazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applica, fino alla scadenza, la disciplina già contenuta nella regolamentazione vigente all'atto del rilascio.

In via transitoria, per i soggetti richiedenti il rilascio di una nuova autorizzazione ovvero il rinnovo di una autorizzazione in scadenza al 31.12.2022 ed aventi decorrenza a partire dal 2023, il termine massimo di presentazione dell'istanza è fissato al 31 dicembre 2022, anziché al 1° dicembre del medesimo anno.

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679, si fa obbligo, ogniqualvolta previsto, dell'utilizzo del **Modello E** accluso al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa